



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4/1
Ufficio Legale e Contenzioso

Firenze, 12 ottobre 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Toscana

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale

MIUR
 Dipartimento per l'Istruzione
 Direzione Generale per il personale della Scuola

Oggetto: valutazione titoli professionali servizio prestato presso le scuole dell'infanzia paritarie comunali – quesiti – parere.

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti in merito al riconoscimento del servizio prestato dai docenti delle scuole dell'infanzia comunali paritarie ai fini dell'attribuzione di un punteggio in sede di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ovvero delle graduatorie di circolo e di istituto.

In particolare si chiede se il riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente presso una scuola dell'infanzia comunale paritaria possa aver luogo anche se il docente in questione non sia dipendente dell'Amministrazione comunale ma di un soggetto privato gestore del servizio.

Al fine di fornire risposta al quesito, appare opportuno, nell'ottica di una contestualizzazione della questione di cui trattasi, prendere le mosse dall'analisi delle disposizioni in materia di parità scolastica che costituiscono presupposto logico per la lettura della disciplina che regola l'istituto del riconoscimento del servizio.

La legge 10/3/2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" all'articolo 1 comma 1 recita: **Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario**

Dirigente
 Dott. Claudio Bacaloni
 e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
 tel. n.: + 39 0552725234

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
 Tel.055 27251
 e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
 e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
 Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Responsabile:
 Dott. Silvia Arpaia
 e-mail: silvia.arpaia2@istruzione.it
 tel. n.: + 39 0552725296



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4/1
Ufficio Legale e Contenzioso

l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".

*2. Si definiscono scuole **paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, **le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione**, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6".*

La suddetta legge n. 62 del 10/3/2000 nell'intento di provvedere al completo riordinamento dell'Amministrazione scolastica ha previsto, all'art. 1, comma 7, il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel T.U. n. 297 del 16/4/1994, in virtù delle quali le scuole non statali si dividevano in tre categorie: parificate, legalmente riconosciute e pareggiate.

Con la legge 62/2000, oggi le scuole non statali si distinguono unicamente in scuole paritarie e non paritarie: le prime, a loro volta, possono essere gestite da privati ovvero dagli enti locali e, in virtù del fatto che garantiscono l'erogazione di un servizio di istruzione con caratteristiche analoghe e di pari rilevanza giuridica rispetto a quello erogato dalle corrispondenti scuole statali, **fanno parte del sistema nazionale di istruzione.**

Ciò in quanto il riconoscimento della parità implica l'accertamento del possesso, in capo all'istituto scolastico richiedente, dei requisiti stabiliti dalla legge e, pertanto, garantisce che il servizio di istruzione offerto da una scuola paritaria è equipollente ed ha la medesima qualità e le medesime caratteristiche di quello erogato da una scuola statale di corrispondente ordine e grado.

È il caso delle scuole dell'infanzia comunali che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità, riconoscimento che garantisce, appunto, l'erogazione di un servizio conforme a quello offerto da una scuola statale di pari ordine e grado.

Il Decreto Ministeriale 83 del 10 ottobre 2008 – che, in attuazione della legge 62/2010, reca ulteriore definizione del “Sistema Nazionale di Istruzione” - chiarisce, all'art. 1, che “1.1 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole

Dirigente
Dott. Claudio Bacaloni
e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725234

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Responsabile:
Dott. Silvia Arpaia
e-mail: silvia.arpaia2@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725296



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4/1
Ufficio Legale e Contenzioso

riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18 aprile 1994, n. 389. **1.2 Ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico.** 1.3 **Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche, da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro** (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 1.4 Il sistema di norme citato (legge n. 62/2000, legge n. 27/2006 e Regolamenti di cui ai DD.MM. n. 263 e n. 267 del 29 novembre 2007) ridefinisce e disciplina l'intera materia e il relativo quadro di riferimento. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento. La validità e durata - sotto profili non educativi, ad esempio per l'esenzione fiscale - di tali riconoscimenti ancora in essere sono regolati dalle determinazioni degli Uffici Finanziari.

In definitiva le scuole paritarie di ogni ordine e grado fanno parte del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico anche se gestite e condotte da soggetti, pubblici o privati che siano, diversi dallo Stato.

È per tale motivo che, all'indomani dall'entrata in vigore della succitata l. 62/2000, il legislatore con la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002", venne a stabilire, in materia di aggiornamento di graduatorie permanenti, che "**I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**".

In coerenza con il predetto impianto normativo, si rileva peraltro che i vigenti decreti che regolano l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nonché di quelle di circolo e d'istituto, prevedono la valutazione del servizio di docenza prestato presso le scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Al riguardo si veda la vigente normativa regolamentare di cui al D.M. 308 del 15.5.2014 – recante disciplina regolamentare vigente in ordine alle graduatorie di istituto - che, nelle relative tabelle recanti i

Dirigente
Dott. Claudio Bacaloni
e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725234

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Responsabile:
Dott. Silvia Arpaia
e-mail: silvia.arpaia2@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725296



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4/1
Ufficio Legale e Contenzioso

titoli valutabili, stabilisce l'attribuzione di un punteggio sia "1)... per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: **Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie** o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale" per il quale per ogni anno sono attribuiti punti 12 e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2; sia "per il servizio di insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1" con attribuzione di 6 punti per ciascun anno e 1 per ogni mese.

Lo stesso dispone il D.M. 235 del 2014 – recante la disciplina regolamentare vigente in ordine alle graduatorie ad esaurimento – che prevede la valutazione del " servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno, per ogni anno punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2".

Dalla disamina sopra evidenziata emerge che il servizio di insegnamento prestato presso un istituto scolastico, di qualsivoglia ordine e grado e gestito sia da enti pubblici che da soggetti privati, che abbia ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, debba essere valutato, ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento ovvero di circolo e di istituto, alla stregua del servizio svolto presso analoga istituzione scolastica statale.

In tale contesto, il servizio prestato da un docente presso un istituto scolastico che abbia ottenuto il riconoscimento e la annuale "conferma" della parità - e abbia dunque dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 62/2000 – sembra dover essere riconosciuto a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. La normativa in materia, peraltro, si incentra su caratteristiche oggettive – che devono corrispondere a requisiti di qualità ed efficacia dalla legge 62/2000 – non rilevando la natura giuridica del soggetto gestore del servizio; né, d'altro canto, sembrano riscontrarsi, nella normativa in materia, disposizioni che limitino le modalità e le forme di gestione del servizio.

Dirigente
Dott. Claudio Bacaloni
e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725234

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Responsabile:
Dott. Silvia Arpaia
e-mail: silvia.arpaia2@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725296



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4/1
Ufficio Legale e Contenzioso

In altri termini, se l'Ufficio preposto al controllo della permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità abbia accertato che il servizio offerto da una scuola comunale, che operi mediante affidamento del servizio, ha le caratteristiche oggettive indicate dalla legge – e dunque abbia accertato che l'istituto in questione eroga un servizio che *corrispond[e] agli ordinamenti generali dell'istruzione* – non sembra potersi negare la possibilità per i docenti che ivi abbiano prestato attività di insegnamento di vedersi riconoscere un punteggio per l'attività svolta.

Diversamente opinando sembrerebbe emergere una differenziazione nei confronti di quei docenti che abbiano svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di una scuola che ha le medesime caratteristiche di una qualsivoglia scuola paritaria.

Sulla scorta di quanto sopra, salvo diverso avviso della Direzione Generale per il personale scolastico in indirizzo alla quale, stante la rilevanza sovraregionale della questione, si chiede di esprimere le proprie valutazioni in merito al quesito posto, sembra potersi affermare che i docenti che abbiano prestato servizio di docenza presso una scuola dell'infanzia comunale paritaria che, pur avendo affidato la gestione del servizio ad un ente privato, si dimostri in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge ed abbia pertanto ottenuto il riconoscimento e la conferma della parità ai sensi della legge 62/2000, possano conseguire il punteggio per “titoli di servizio” ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle/delle graduatorie ad esaurimento ovvero di circolo e di istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Domenico PETRUZZO)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Dirigente
Dott. Claudio Bacaloni
e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725234

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Responsabile:
Dott. Silvia Arpaia
e-mail: silvia.arpaia2@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725296